

DECISIONE (PESC) 2015/382 DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 2015

che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 20 ottobre 2014 il Consiglio ha espresso preoccupazione per la situazione in Libia e si è dichiarato pronto ad attuare la risoluzione 2174 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 27 agosto 2014, per far fronte alle minacce per la pace e la stabilità della Libia. Il Consiglio ha concluso che i responsabili di violenze e coloro che ostacolano o compromettono la democrazia della Libia devono rispondere dei loro atti.
- (3) La risoluzione 2174 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite estende tra l'altro l'applicazione del divieto di viaggio e delle misure di congelamento dei beni di cui al punto 22 della risoluzione 1970 (2011) e al punto 23 della risoluzione 1973 (2011) per includere persone e entità che sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica. Con la decisione 2014/727/PESC ⁽²⁾, gli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC sono stati modificati di conseguenza.
- (4) I criteri per l'applicazione del divieto di viaggio e delle misure di congelamento dei beni di cui alla risoluzione 2174 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbero altresì essere estesi alle persone ed entità che non figurano negli allegati I o III della decisione 2011/137/PESC.
- (5) A seguito della sentenza del Tribunale del 24 settembre 2014 nella causa T-348/13 ⁽³⁾, Kadhaf Al Dam contro Consiglio, la voce relativa al sig. Ahmed Mohammed Qadhaf Al-Dam dovrebbe essere cancellata dagli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC. Inoltre, la voce relativa ad un'altra persona dovrebbe essere soppressa dall'allegato II della decisione 2011/137/PESC. Inoltre, la voce relativa ad un'altra persona di cui agli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC dovrebbe essere aggiornata.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/137/PESC è così modificata:

- 1) All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto:
 - «c) alle persone non contemplate dall'allegato I della presente decisione, che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche tramite:
 - i) la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia;
 - ii) gli attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia;

⁽¹⁾ Decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione 2014/727/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che modifica la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 301 del 21.10.2014, pag. 30).

⁽³⁾ Non ancora pubblicata nella Raccolta.

